



Decreto Dirigenziale n. 180 del 29/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

FELICE CONSERVE SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 (B2). UBICATO IN POGGIOMARINO (NA), VIA LONGOLA, 2.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n. 9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che in data 03/09/2007 prot. n. 741320 la società **Felice Conserve srl**, con impianto in **Poggiomarino (NA), Via Longola, 2**, ha presentato richiesta di AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, con allegata documentazione per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale);
- b. che la Felice Conserve srl ha trasmesso in data 30/10/2009 prot. n. 937639 la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 5.700,00 in aggiunta all'acconto di € 2.000,00, per un totale di € 7.700,00 a titolo di tariffa istruttoria D.M. 24/04/2008;
- c. che in data 14/12/2009 con nota prot. n. 1079658, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* del giorno 30 dicembre 2009;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO

- a.** che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 23/09/2010 e conclusi in data 21/03/2012 ed il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741320, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 21/09/2011 prot. 710702 ed in data 20/02/2012 prot. 126437, è emerso quanto segue:
- a.1.** l'immobile è stato realizzato in base a titoli edilizi, ad eccezione degli spogliatoi, oggetto di istanza di condono edilizio, presentata in data 10/12/2004 prot. 38004 ai sensi della L. 326/03, il cui procedimento è ancora in fase istruttoria per l'acquisizione dell'autorizzazione paesistica ai sensi del D.Lgs. 42/04, in quanto lo stabilimento ricade in zona a vincolo archeologico nel parco del fiume Sarno. L'istanza di condono, giusta nota del Comune prot. 30878 del 21/09/2010, è dichiarata congruente con l'attività svolta. Il Comune di Poggioreale, nella seduta del 21/03/2012, ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistico edilizi;
- a.2.** la società scarica i propri reflui in corpo idrico artificiale denominato "controfosso dx del fiume Sarno" ai sensi dell'Ordinanza n. 181 del 14/07/2004 del Commissario per le emergenze del Bacino idrografico del fiume Sarno in deroga ai valori tabellari previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale, secondo la tabella 3, allegato 5, parte III colonna scarico in pubblica fognatura del D.Lgs. 152/2006. Per i parametri di natura tossica – persistente e bio accumulabile i limiti da rispettare sono quelli di cui alla colonna scarico in corpo idrico superficiale, tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 ovvero, se più restrittivi, quelli di cui all'Ordinanza del Commissario per le emergenze del Bacino idrografico del fiume Sarno n. 1485 del 26/07/2002. I limiti citati si applicano solamente se i consumi medi superiori idrici non superano il valore di 7,30 m³ per tonnellata di prodotto fresco lavorato. In caso contrario si applicano i limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale e, se più restrittivi quelli di cui all'Ordinanza n. 1485 del 26/07/2002;
- a.3.** la società si è impegnata a convertire l'attuale caldaia, alimentata a BTZ, in gas metano, non appena la zona sarà servita da metanodotto;
- a.4.** che il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica, come dichiarato dal rappresentante dello stesso in sede di conferenza;
- a.5.** In data 04/11/2011 è pervenuta nota telefax prot. n. 111849 della Provincia di Napoli - acquisita agli atti in pari data prot. 831221 - a firma di Funzionario non Dirigente, in cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Felice Conserve srl ribadendo la necessità di acquisire la certificazione dell'ASL sull'idoneità delle acque prelevate dai pozzi per il consumo umano ovvero sull'assenza di conseguenze per l'utilizzo delle acque sulla salubrità del prodotto alimentare finale, fermo restando, nelle more, il divieto di utilizzo delle acque emunte dai pozzi per fini di consumo umano;
- a.6.** l'ARPAC, con nota prot. 39901 del 02/11/2011 acquisita agli atti in pari data con prot. 825926, ha osservato e richiesto chiarimenti ed integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ripristino del sito e piano di monitoraggio e controllo e con successiva nota del 20/03/2012 prot. 13057 acquisita agli atti in data 21/03/2012 prot. 218816, ha evidenziato incongruenze e carenza della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ed al rumore senza esprimere il proprio definitivo parere;
- a.7.** la società si è impegnata a chiarire le contraddizioni, evidenziate dall'ARPAC, relativamente alle emissioni in atmosfera ed ha depositato agli atti della conferenza copia dell'allegato 10 timbrato e firmato in ogni sua pagina, come richiesto dall'ARPAC;
- a.8.** la Sovrintendenza dei beni Archeologici di Napoli e Pompei, per i lavori di collettamento delle vasche di pretrattamento dei reflui al depuratore aziendale ha espresso parere favorevole, subordinatamente alla realizzazione di un carotaggio di almeno 10 metri di profondità da effettuarsi prima dei lavori di scavo;
- a.9.** l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario, subordinato alla prescrizione che l'acqua emunta dai pozzi non venga a contatto con i pomodori;

CONSIDERATO che la società, con nota acquisita agli atti con prot. 374759 del 17/05/2012, ha fornito i chiarimenti richiesti dalla conferenza;

VISTO gli allegati rapporto tecnico e piano di monitoraggio e controllo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope - che sulla base di convenzione stipulata con l'AGC 05, fornisce supporto tecnico alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A. - per l'impianto medesimo, sulla base della documentazione esaminata in conferenza e della successiva documentazione prot. 374759 del 17/05/2012;

PRESO ATTO che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. 375863 del 17/05/2012 è stata richiesta informativa al Prefetto di Salerno di cui all'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società **Felice Conserve srl** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale), ubicato in Poggiomarino (NA), Via Longola 2, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** alla società **Felice Conserve srl** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs.152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale), ubicato in **Poggiomarino (NA), Via Longola, 2**, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741320, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 21/09/2011 prot. 710702 ed in data 20/02/2012 prot. 126437 esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto tecnico, anche sulla base della documentazione acquisita agli atti con prot. 374759 del 17/05/2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni **5 anni** ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico dell'impianto e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
 - 5.1. l'**obbiettivo per le emissioni in atmosfera del non superamento del 70% dei valori limite previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. 4102 del 1992 se più restrittivi;**
 - 5.2. l'**obbiettivo per gli scarichi idrici - che confluiscono in corpo idrico artificiale denominato "controfosso dx del fiume Sarno" - del 90% dei limiti di cui all'Ordinanza n. 181 del**

- 14/07/2004 del Commissario per le emergenza del Bacino idrografico del fiume Sarno. Per i parametri di natura tossica-persistente e bio-accumulabile l'obiettivo è costituito dal 90% dei limiti di cui alla colonna scarico in corpo idrico superficiale, tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 ovvero, se più restrittivi, quelli di cui all'Ordinanza del Commissario per le emergenza del Bacino idrografico del fiume Sarno n. 1485 del 26/07/2002. I limiti citati si applicano solamente se i consumi medi superiori idrici non superano il valore di 7,30 m³ per tonnellata di prodotto fresco lavorato. In caso contrario si applicano per tutti gli inquinanti i limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale e, se più restrittivi, quelli di cui all'Ordinanza n. 1485 del 26/07/2002;
- 5.3. eventuali superamenti dei su indicati valori obiettivo, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge e delle Ordinanze citate, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
- 5.4. tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- 5.5. per il clima acustico il non superamento dei valori limite emissivi previsti per la classe VI e dei valori limite immissivi previsti per la classe II, se il ricettore sensibile trovasi nel Comune di Poggiomarino, classe III se trovasi nel Comune di Scafati;
6. **la società ha l'obbligo** di comunicare a questo Settore, all'ARPAC, all'ASL NA 3 sud e al Comune di Poggiomarino i dati relativi ai controlli delle emissioni;
7. **di prescrivere**, per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 8.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare;
- 8.2. qualora la società non provveda, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, al versamento di € 5.400,00 a titolo di "saldo tariffa istruttoria" in favore della Regione Campania c/c n. 21965181, causale codice 0518, oppure tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT59A0760103400000021965181;
- 8.3. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di controllo debba essere versata con le seguenti modalità:
- 8.3.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 8.3.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società Felice Conserve srl;
- 8.3.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
- 8.3.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
9. **di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
10. **di dare atto** che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:

- 10.1.** l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- 10.2.** le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- 10.3.** la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
- 10.4.** l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
- 11. di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
- 12. di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 13. di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
- 14. di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
- 15. di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
- 16. di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Poggioreale (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
- 17. di notificare** il presente provvedimento alla società **Felice Conserve srl**;
- 18. di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- 19. di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi